

Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Dopo l'emanazione del R^o Editto 24 dicembre 1819, portante costituzione del debito pubblico dello Stato, intervennero varj provvedimenti Sovrani, coi quali si permise che diverse specie di cauzioni si potessero prestare sopra cedole del debito pubblico, ovvero mediante ipoteca di beni stabili.

Tali sono i provvedimenti seguenti:
 = le R^o Patenti 24 febbrajo 1820, per la mallevoria dei Ricevitori e del Caspore del Lotto; = le R^o Patenti 24 maggio 1822, per la cauzione degl' Impiegati contabili dipendenti dall'Amministrazione dell'Assicurazione e Demanio; = il R^o Editto 23 luglio 1822, per la mallevoria dei Notaj e dei Segretari dei Magistrati e Tribunali, non che delle Amministrazioni comunali; = il R^o Brevetto 17 febbrajo 1823, per la mallevoria degli Impiegati contabili dell'Amministrazione delle gabelle; = il R^o Brevetto 7 aprile 1823, per le

cauzioni degli Emolumentatori; — ed
in fine le R.^e Patenti 30. agosto 1829.
per le cauzioni degli Esattori.

— E' malgrado i conservatori delle ipoteche
non sono ammessi a prestare la cauzione
per garanzia del pubblico, salvo con
ipoteca su beni stabili giusta il dispo-
sto dall' art. 178. del R.^e L. detto 16. luglio
1822. —

L'esperienza di molti anni dacchè
trovasi attivato il sistema ipotecario,
ebbe a dimostrare come l'acerrima
limitazione concernente i soli conser-
vatori, mentre non ridonda a maggior
garanzia del pubblico, mette i
conservatori stessi non meno che
l'Amministrazione delle Finanze
in grave imbarazzo, in quanto che essi
incontrano non poche difficoltà che
bene spesso non riescono a superare;
di fornire la cauzione in beni stabili
loro proprii o d' un fidejussore, avuto
riguardo non tanto alla somma consi-
derabile cui ascende, quanto alla
lunga durata dell' ipoteca, la quale
non può estinguersi salvo dopo trascorso
il termine d' anni quindici successivi
alla cessazione delle loro funzioni.

Art. 1^o

Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei regolamenti, sono tenute dagli amministratori di prestare i costabili che ricevono somme dovute allo Stato ed hanno sotto il maneggio del pubblico denaro, ovvero di cui il capitale in natura, dovranno essere somministrato con deposito di numismatico, o mediante il risicolo, nelle forme stabilite, di rendite del debito pubblico intestate, rappresentando la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporre ad ipoteca sarà formato, per le rendite del 3 p/100 sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione.

Art. 2^o

La disposizione di cui allo art. 1^o s'estende anche;

ai Conservatori delle Spedizioni per la cauzione che, a tenore dello art. 178. del R. Editto 16. luglio 1822, devono essi prestare per quarantiglia del Pubblico;

2° di Notaj, Legatari ed altri funzio-
-nari ed esecutori professioni e di
dalle leggi o regolamenti sia imposto
l'obbligo di somministrare una
cauzione per quarentigia dell' Erario
o del Pubblico;

3° agli Individui che per legge o
per convenzione sono tenuti di
prestare una determinata cauzione
onde garantire le obbligazioni da
essi contratte verso lo Stato e le
Amministrazioni del Governo.

Art. 3°

Il deposito del numerario, ovvero
l'ipoteca annotata sulle cartelle per
la cauzione dei conservatori
indicata al F. 1. dell' art. 2. susse-
guenti sino scaduto con quindici
giorni dopo la cessazione dall' esercizio
delle loro funzioni.

Art. 4°

Il deposito del numerario per
le cauzioni continuerà a farsi sulla
cassa dei depositi presso l' Ammi-
nistrazione del Debito pubblico, dalla
quale verrà corrisposto l'interesse
del 4. per cento, a cominciare dal
giorno successivo a quello in cui
verrà spedita la cartella prescritta.

Dall' art. 1.^a della legge 18. novembre 1850.

2.^a Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il Decreto che autorizza la restituzione del fatto depositato.

Art. 3.^a

Quanto ai Conservatori per le ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall' art. 4.^o sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quinquennio a cui si estende la prestata cauzione.

Art. 6.^a

Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai Contabili, dai Funzionari e dagli Individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

I Contabili, i Funzionari pubblici, e gl' Individui che fossero stati nominati, ed avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, ed il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle precedenti leggi, entro il termine

di mesi quattro decorrendi dalla
data di questa stessa legge.

Art. 7°

Le cauzioni già prestata con
ipoteca di beni stabili, per gli
oggetti di cui agli art. 1. e 2.,
potranno essere surrogate nei modi
stabiliti dall' art. 4°.

Art. 8°

Sono mantenute le disposizioni
della legge 18. novembre 1850. relative
ai depositi nella cassa del debito
pubblico, in quanto le disposizioni
stesse non siano contrarie alla
presente.

Capitolo I L'Amministrazione poi non è sempre libera nel procedere alla nomina dei conservatori, in quanto che oltre ai titoli che in ciascuno di essi rispettivamente si richiedono per essere nominati a tale impiego, debbe bilanciare la loro possibilità di fornire la speciale cauzione in beni stabili.

Tale ostacolo per lo contrario cesserebbe ove la speciale cauzione per la garanzia del pubblico venisse assimilata alle altre malleverie dei contabili verso le Finanze.

Allorquando si pensò per la prima volta a stabilire presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, a titolo di esperimento, una cassa centrale sotto la denominazione di Cassa dei Depositi e di anticipazione di fondi per i lavori pubblici; si pensò del pari ad agevolare il sistema delle malleverie in contanti, e coll' art. 13. del R. Decreto 11. aprile 1840. si autorizzò la cassa prememoratata a ricevere l'ammontare delle malleverie dei Tesorieri ed altri contabili autorizzati dalle leggi a prestare la loro malleveria in numerario.

Con altro R. Decreto del 4. maggio
1847, sulla considerazione che i Contabili
e funzionarj pubblici incontravano
difficoltà nel prestare la loro cauzione
in rendite del debito pubblico ed in
beni stabili, per cui ritardavano ad
ottenere l' esercizio delle loro funzioni,
si autorizzarono i detti Contabili e
funzionarj a versare l' importo nelle
Casserie provinciali, contro la corris-
pondenza dell' annuo interesse del
4. p/100 la cui decorrenza incominciare
doveva dal giorno del fatto versamento,
e terminare due mesi dopo la cespa-
zione del loro esercizio.

Essendosi poi colla legge del 18.
novembre 1850. stabilita per modo defi-
nitivo la Cassa dei depositi e prestiti
presso la detta Amministrazione del
Debito pubblico, si prescrive all' art. 2.
(A. 3.) che dovranno nella medesima
depositarsi le somme delle mallevorie
che i Cassieri ed altri Contabili
saranno autorizzati a prestare in
numorario, contro la corrispondenza
dell' interesse annuo del 3. p/100 a
contare dal 61^{mo} giorno dalla data
dell' eseguito versamento.

Mercoledì la legge del 18. novembre. 1850. e
dei due R. decreti emanati, essendosi
dato ai Costabili e funzionarj pubblici
un terzo modo onde soddisfare all'obbligo
della mallevoria, pare al Ministro delle
Finanze che dei tre modi attualmente
autorizzati, due soltanto abbianci a man-
-tenere, quelli cioè che presentano minore
difficoltà e maggiore prontezza di esecuzione,
che tali sarebbero il deposito del numera-
-rio, ed il vincolo delle rendite del Debito
pubblico, esclusivamente così all'ipoteca
di beni stabili.

Diffatto l'esperienza di molti anni
ha dimostrato, come generalmente si
incontrino assai gravi difficoltà di
chiarire la consistenza delle mallevorie
in beni stabili, la libertà ed il valore
di questi, in modo che l'interesse dello
Erario sia posto in salvo da ogni
spavnevole contingenza; come siffatte
mallevorie rendansi talvolta insufficienti,
o perchè ai stabili ipotecati fu dai
periti, sebbene con giurata relazione,
attribuito un valore maggiore del
reale; o perchè questo valore, quantun-
-que reale al momento della costituzione
ipoteca, viene sovente a riconoscersi

inferiore al momento in cui le Finanze
debbono agire in via di aggiudicazione
o di subasta dei stabili medesimi,
e quali nel tempo intermedio alle due
epoche andarono soggetti a degrada-
zioni, sia per avvenuta minorazione
nei valori venali, sia per corrosione
di fiumi e torrenti, sia per atterramenti
d'alberi la cui resistenza fu tenuta in
calcolo all'epoca della perizia, sia per
incendi; se trattasi di fabbricati, sia
infine per altri casi fortuiti; e come
per ultimo tale genere di cauzione,
oltre di occasionare un ben grave
dispendio a chi deve prestarla, e
l'impiego di non breve tempo agli
uffici cui spetta di approvarla,
richiede sempre lunghe e complicate
operazioni, essendo necessarie molte
formalità per accertare il valore, la
provenienza e la libertà dei beni
immobili che si vogliono sottoporre
ad ipoteca speciale.

Convinto dell'utilità, se non
della necessità di eliminare le cauzioni
in beni stabili, il Ministro delle
Finanze si è accinto a formulare
un progetto di legge, il cui articolo
primo è diretto a prescrivere che le

cauzioni dei Contabili dello Stato
siano somministrate con deposito
di numerario, ovvero mediante il riscu-
-colo di rendite del debito pubblico.

Cassella

Si ritiene pure conveniente di
estendere siffatta prescrizione non solo
ai Conservatori delle ipoteche, ai Notaj,
Segretari, Sensali e Farmacisti siccome
quelli che sono pure obbligati a
somministrare una determinata cauzione
per l'esercizio delle loro professioni,
ma ben anco a tutti gl' Individui, tali
che gli Appaltatori Impresari, Affittavoli
di beni o redditi demaniali, e Spedizio-
-nieri presso gli uffizii di Dogana,
per quanto alla cauzione che in forza
di legge o di convenzione, sono tenuti
di prestare onde garantire le obbliga-
-zioni da essi contratte verso lo Stato
e le Amministrazioni del Governo,
onde si propone apposita disposizione
all' art. 2. del progetto.

Quantunque l' annuo interesse
del numerario depositato per mallevoria,
che col R. Decreto 4. maggio 1847. era
fissato al quattro per cento, trovisi
ora dall' art. 3. della legge 18. giuine 1850.
ridotto al tre per cento, a contare dal

61^o giorno dalla data dell' eseguito versamento; tuttavia non debbe raversi soverchio il ripristinamento della maggior quota d'interesse, che coll' art. 4. del progetto si stabilisce al quattro per cento; come del pari più equo sembrare debbe il far decorrere l'interesse medesimo dalla data della cartella di deposito, ove vogliasi porre mente alla convenienza che vi ha di allettare i contabili ed i funzionarj a prestare la loro mallevanzia in numerario piuttosto che in cedole, ed alla circostanza zianidio che verrebbe loro tolta la facoltà di fornirli in beni stabili.

Forrebbe del pari l'equità che, non ostandovi il fatto della parte interessata, la decorrenza fosse progressiva fino al giorno in cui si autorizza la restituzione del deposito, anziché essere limitata ad un determinato spazio di tempo posteriore alla cessazione d'esercizio dell'impiego, in quanto che alla liberazione finale d'ogni contabile o debitore, debbe precedere l'apertamento delle contabilità, che richiede necessariamente

la pratica di molti non-brevi inco-
-benti, quali sono le profonde veri-
-fiche degli uffizj, le revisioni dei
-libri, le visite tabellionali, ed altre
investigazioni, il cui ritardato esegui-
-mento per parte delle rispettive
Amministrazioni, non potrebbe ragio-
-nevolmente venire imputato a colpa,
ed altrimenti ridondere a pregiudizio
degli aventi diritto alla restituzione
del deposito.

L'interesse però, quanto ai genera-
-tori delle ipoteche, venne coll'art. 8.
del progetto limitato al tre per cento,
dal giorno in cui avranno essi cessato
dalle loro funzioni; e ciò pel riflesso
che la cauzione di detti funzionarj
dovendo durare per anni quindici
posteriori alla loro morte od alla
cessazione di funzioni, non sembra
equo che l'Erario debba soggiacere
ad una maggior quota d'interesse
per un termine così lungo, durante
il quale sarebbe gli interdotta la facoltà
di effettuare la restituzione del deposito
fatto a garanzia del pubblico,
ancorchè, in ragione della propria
condizione, si trovasse in grado di

farla, e gli compenise di esserarsi
dal carico degl' interessi.

Gli art. 6. e 7. del progetto, concernente al principio della non retroattività delle leggi, tendono a mantenere ferme le cauzioni prima d' ora prestate in qualunque dei modi autorizzati dalle precedenti leggi; ed a rendere facoltativa la surrogazione delle cauzioni anteriormente fornite con ipoteca di beni stabili, mediante il deposito del numerario od il vincolo di rendite del debito pubblico.

Il Riferente pertanto, nel presentarsi, o Signori, il progetto di cui trattasi, porta fiducia che le vostre deliberazioni saranno conformi alle disposizioni in esso proposte, siccome quelle che sotto i varj rapporti torneranno a vicendevole comodo ed utile dei Contabili e di altri obbligati verso il Governo, non che delle Finanze dello Stato, le quali vorrebbero in tal modo a risparmiare qualche spesa per lo stipendio degli impiegati che hanno lo speciale incarico di accettare l'idoneità delle cauzioni in beni stabili.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Art. 1°

Le cauzioni che, a termini delle leggi e dei regolamenti sono tenute di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, ed hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del Debito Pubblico intestate, rappresentando la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato, per le rendite del 5. p/100 sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione.

Art. 2°

La disposizione di cui all' art. 1° s' estende anche;

1° Ai Conservatori delle Ipoteche per la cauzione che, a tenore dello art. 178. del regio Editto 16. luglio 1822., devono essi prestare per garanzia del Pubblico;

2° Ai Notaj, Segretari, ed altri funzionari ed esecuti professioni cui dalle leggi e regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per garanzia dell' Erario o del Pubblico;

3° Agli Individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde garantire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le Amministrazioni del Governo.

Art. 3^o

Il Deposito Del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle Carte per la cauzione dei Conservatori indicata al N. 1. Dell' art. 2^o sopravviverà sino scaduto un quinquennio dopo la cessazione dall' esercizio delle loro funzioni.

Art. 4^o

Il Deposito Del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella cassa dei depositi presso l'Amministrazione Del Credito pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del quattro per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall' art. 7. Della legge 18. novembre 1850.

Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il Decreto che autorizza la restituzione Del fatto depositato.

Art. 5^o

Quanto ai Conservatori peri Delle Ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall' art. 4^o sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno cessato dalle loro funzioni, fino al compimento Del quinquennio a cui si estende la prestata cauzione.

Art. 6^o

Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai Contabili, dai Funzionari e dagli Individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione Della presente legge.

I Contabili, i Funzionari pubblici, e gl' Individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle precedenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.

Art. 7^o


Le cauzioni già prestata con ipoteca di beni stabili, per gli oggetti di cui agli art. 1. e 2., potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall' art. 1^o —

Art. 8^o

Sono mantenute le disposizioni della legge 18. novembre 1880. relativa ai depositi nella cassa del Debito pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente.

Dat.

addi dicembre 1885.



17: 12

Progetto di legge

presentato dal Ministero della Giustizia
nella tornata del 2 Gennaio 1896

Disposizioni concernenti le carceri dei
~~carcerati del Regno e delle~~
~~prestazioni di lavoro della Stato.~~
sull'interesse pubblico, e della Giustizia dello Stato

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 42-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANTELLI, MICHELINI ALESSANDRO, DEFORESTA, FARINA PAOLO,
ANNONI, MINOGLIO, SARACCO

*sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 2 gennaio 1854.*

Disposizioni concernenti le cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle Finanze.

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1854

SIGNORI,

A termini delle leggi vigenti, le cauzioni nell'interesse pubblico e delle Finanze dello Stato possono essere date in tre modi diversi: col deposito effettivo del numerario, col vincolo di rendite del debito pubblico, e con ipoteca su beni stabili. Quest'ultima cauzione debbe anzi essere sempre data dai conservatori delle ipoteche, oltre quella in rendita sul debito pubblico, a termini dell'articolo 178 dell'Editto ipotecario delli 16 luglio 1822.

Il Ministro delle Finanze sulla considerazione che l'esperienza abbia ora mai dimostrato, che la cauzione in beni stabili offre gravi e frequenti inconvenienti sì per le difficoltà che s'incontrano nel chiarire la libertà ed il valore dei beni medesimi, sì per la possibilità, ben soventi avveratasi, che lorquando i beni ipotecati

(12-A)

abbiano ad essere escussi pel conseguimento delle somme dovute dal contabile, non se ne ricavi l'importare integrale delle malleverie, oltre le spese di escussione, la qual cosa non solo lede l'interesse, ma scema anche la fede pubblica; viene proponendo col progetto di legge che vi è sottomesso, di sopprimere questo terzo modo di dare le cauzioni nell'interesse pubblico e delle Finanze dello Stato, e di restringerle ai due primi sovra additati.

La vostra Commissione non ha potuto non riconoscere la realtà e la giustizia delle considerazioni esposte dal signor Ministro delle Finanze. Essa ha inoltre riflettuto che altro grave inconveniente deriva dal potersi dare le accennate malleverie con ipoteca sopra beni stabili, quello cioè di tenere una massa considerevole di beni sottoposta ad ipoteca per tempi indeterminati, e talvolta lunghissimi, a danno della facilità delle transazioni private e del commercio; inconveniente questo, che riuscirebbe tanto più sensibile quando sia attuata la legge sul credito fondiario, già stata proposta dal Governo nell'ultima Legislatura, e della quale si aspetta con ansietà la nuova presentazione.

Nè si è soffermata la Commissione sul timore che possa talvolta, massime nei piccoli centri di popolazione, riuscire più difficile a chi deve prestare la cauzione di darla col deposito effettivo del numerario, o col vincolo di rendite del debito pubblico, che non coll'ipoteca sui beni stabili. Imperocchè colui che ha beni stabili liberi da qualunque vincolo per poterli ipotecare per la malleveria, troverà sempre a farsi mutuare la somma necessaria per farne l'effettivo deposito, o per acquistare le rendite del debito pubblico da vincolarsi, massime quando sia attuata la sumenzionata legge sul credito fondiario. In ogni caso poi, ammettendo che tal volta possa verificarsi quella maggiore difficoltà, per questo inconveniente che sarà rarissimo e di solo privato interesse, non si potrebbe respingere una innovazione evidentemente richiesta dall'interesse e dalla fede pubblica, e li di cui buoni effetti saranno generali e continui.

La Commissione ha dunque deliberato unanimamente di ammettere il principio che propone il Governo nell'accennato progetto di legge.

Una volta ammesso il principio generale, poco rimaneva ad osservarsi intorno ai varii articoli dello stesso progetto, li quali non sono che la conseguenza e lo sviluppo del principio medesimo.

Infatti, dopo essersi negli articoli 1.º e 2.º stabilito che d' ora in avanti le malleverie prescritte nell' interesse pubblico e delle Finanze dello Stato, ugualmente che quelle speciali dei conservatori delle ipoteche non potranno darsi che coll' effettivo deposito del numerario, o con vincolo di rendite del debito pubblico, l' articolo 3.º dichiara che questo deposito del numerario, ovvero il vincolo delle rendite, quanto ai conservatori delle ipoteche sussisterà sino scaduto il quindennio dopo la cessazione dell' esercizio delle loro funzioni. E ciò è conforme alla natura di quelle speciali malleverie ed al prescritto dall' art. 178 dell' Editto 16 luglio 1822, e dall' art. 1.º delle R. Patenti delli 23 novembre 1818.

L' art. 4 dopo aver dichiarato che il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l' amministrazione del Debito Pubblico, dispone che dovrà corrisponderli l' interesse non più in ragione del solo 3 per cento, e dal 61.º giorno soltanto dalla data dello eseguito versamento sino e limitativamente a due mesi dopo la cessazione delle funzioni del contabile, come è ora stabilito dall' art. 2 della legge 18 novembre 1850 e dal R. Brevetto del 4 maggio 1847, ma sibbene alla ragione del 4 per cento, a partire dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall' art. 7 della detta legge, fino al giorno precedente alla emanazione del Decreto che autorizza la restituzione del deposito. E questa innovazione è veramente una conseguenza necessaria del principio stabilito nell' art. 1, e di tutta giustizia. Imperocchè privandosi quelli che sono obbligati a prestare la cauzione, della facoltà di darla con ipoteca sopra beni stabili qualora non vogliano sottostare alla perdita del maggior interesse che ricaverebbero dal loro denaro collocandolo altrimenti, ragion vuole che venga almeno corrisposto loro il minimo interesse che otterrebbero in detto caso, e che tale interesse sia loro corrisposto per tutto il tempo durante il quale il loro denaro rimane depositato nella detta Cassa.

Si arroege l' altro motivo di utilità pubblica accennato dal signor Ministro nella sua relazione, quello cioè di allettare i contabili a dare le loro malleverie col deposito effettivo del numerario; poichè i fondi della Cassa dei depositi e prestiti essendo destinati a fare imprestiti alle pubbliche amministrazioni per lavori ed opere di

(12-A)

utilità pubblica, tanto maggiori saranno i fondi di cui potrà disporre la detta Cassa, tanto più si gioverà all'interesse generale del Paese, ed allo sviluppo dell'industria e della ricchezza nazionale.

Parimenti cosa equa è parsa alla Commissione quella di ridurre però al 3 per cento l'interesse delle cauzioni dei conservatori delle ipoteche a partire dalla cessazione delle loro funzioni sino alla scadenza del quindennio successivo, nel quale debbono ancora durare le cauzioni medesime; e ciò in vista del lungo intervallo di tempo durante il quale la Cassa è obbligata a ritenere il fattolo deposito, senza potersene liberare colla restituzione della somma, sebbene potesse e le convenisse di farlo.

Non occorre quasi nemmeno di menzionare la disposizione dell'art. 6 la quale non è che l'applicazione del rispetto ai diritti acquistati e del principio della non retroattività della legge.

Evidente si è infine la convenienza del disposto dall'art. 7 in cui si fa facoltà ai contabili menzionati negli articoli 1 e 2 di surrogare alle cauzioni prestate con ipoteca sopra beni stabili altre cauzioni nei modi stabiliti dal detto art. 1. E soltanto per armonizzare questa disposizione con quella dell'articolo precedente, e per eliminare i dubbi che altrimenti potrebbero elevarsi nella sua applicazione, la Commissione ha creduto di dover introdurre a quest'articolo del progetto Ministeriale un leggero emendamento, del quale si comprende la portata dalla semplice lettura.

Questa disposizione ha poi fatto sorgere ai nostri Commissarii il dubbio se non fosse conveniente di lasciar sempre libero ai contabili di sostituire alla cauzione prestata in numerario, quella in rendite sul debito pubblico, e viceversa.

Discussasi pertanto la questione, la Commissione si è persuasa che non potrebbe esservi altro motivo in contrario fuorchè quello delle maggiori scritturazioni e della ripetizione delle formalità a cui darebbe luogo cotale surrogazione; ed ha pensato che siffatto motivo non fosse sufficiente per privare i contabili del beneficio e delle agevolezze che possono talvolta trovare nell'esercizio di quella facoltà, e che fosse tanto più equo ed opportuno di loro concedere tale facoltà nell'atto in cui vengono privati di uno dei tre modi coi quali potevano dare le loro malleverie.

Essa ha quindi formulata l'analogia disposizione coll'aggiunta di un articolo, che formerà l'articolo 8.º della legge.

Con queste lievi emendazione ed aggiunta, la Commissione vi propone a voti unanimi di approvare il progetto di legge proposto dal Ministero.

DEFORESTA *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei regolamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del Debito Pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato, per le rendite del 5 per % sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emmissione.

~~Art. 2.~~

La disposizione di cui all'articolo 1.º s'estende anche:

1.º Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenore dello articolo 178 del Regio Editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del Pubblico;

2.º Ai Notai, Segretari ed altri funzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell'Erario o del Pubblico;

3.º Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le Amministrazioni del Governo.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle cedole per la cauzione dei Conservatori indicata al N.° 1 dell'art. 2.°, sussisterà sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4.

Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'art. 7 della legge 18 novembre 1850.

Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il Decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito.

Art. 5.

Quanto ai Conservatori però delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall'art. 4.° sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione.

Art. 6.

Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai Contabili, dai Funzionari e dagli individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

I Contabili, i Funzionari pubblici, e gl'individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa,

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 6.

~~Identico al qui contro.~~

nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.

~~Art. 7.~~

~~Le cauzioni già prestate con ipoteca di beni stabili, per gli oggetti~~ di cui agli articoli 1.° e 2.°, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall'articolo 1.°

Art. 8.

Sono mantenute le disposizioni della legge 18 novembre 1850 relativa a depositi nella Cassa del Debito Pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente.

Art. 7.

Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili, e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi a termini dell'articolo precedente per gli oggetti ~~il resto come contro.~~

Art. 8.

Sarà sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul Debito pubblico, e viceversa.

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella seduta del 13. Gennaio 1894.

Nellati